

Il recepimento della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili: a che punto siamo...

A cura del Dott. Lorenzo Cristofaro

Si è concluso da pochi giorni l'iter parlamentare dello schema di Decreto legislativo, approvato dal governo lo scorso dicembre, per il recepimento della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili. Dopo il via libera da parte delle competenti Commissioni della Camera, infatti, anche la Commissione Industria del Senato ha espresso parere positivo sul testo proposto, formulando però una lunga serie di condizioni ed osservazioni che, se come presumibile saranno recepite in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, garantiranno maggiori incentivi all'utilizzo di energia da fonti rinnovabili ed alla realizzazione di nuovi impianti.

In seguito alle forti pressioni che operatori ed associazioni di settore hanno esercitato per ottenere una proroga della durata dell'attuale regime di incentivi, la Commissione ha suggerito di rinviare di un anno l'entrata in vigore del nuovo sistema di sostegno alla produzione (art. 22), stabilendo che gli incentivi previsti dalla bozza di decreto si applicheranno a tutti gli impianti che entreranno in funzione dopo il 31 dicembre 2013 (anziché 2012), per consentire ai soggetti interessati agli investimenti di poterli programmare e realizzare «in un arco temporale minimo adeguato rispetto alla definizione completa del quadro normativo e regolatorio».

Una delle novità più rilevanti, nello schema normativo in esame, è quella prevista per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, per i quali la 10^a Commissione chiede, ai fini dell'accesso agli incentivi, di elevare da 50 a 200 kW il rapporto tra la potenza nominale dell'impianto e la superficie del terreno interessato, escludendo dall'applicazione del suddetto limite e da quello del tetto massimo di 1 MW di potenza nominale, i terreni classificati come marginali, incolti ed abbandonati, le aree industriali dismesse o inquinate, nonché le aree del demanio militare e le cave esaurite.

Per incentivare gli enti locali ad utilizzare in via prioritaria questo tipo di terreni, inoltre, si suggerisce l'opportunità di individuare apposite **procedure semplificate, ricorrendo anche a** sistemi di *project financing*, per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e si sottolinea l'importanza di offrire la possibilità alle Regioni, una volta identificate tali aree, di estendere queste procedure anche agli impianti di potenza superiore ad 1 MW. Si raccomanda la definizione di una procedura autorizzativa *ad hoc*, più semplice e rapida, anche per la costruzione dei nuovi impianti che andranno a sostituire quelli vecchi.

Per quanto riguarda uno dei punti principali disciplinati dalla bozza di decreto, nonché oggetto delle discussioni più accese, ossia il nuovo sistema di incentivi, la Commissione invita a riflettere sull'opportunità di prevedere un meccanismo di tipo "*feed-in premium*", in cui ad una parte di incentivo fissa ne corrisponde una variabile proporzionata all'andamento del prezzo di mercato dell'energia. Con riferimento al sistema delle aste al ribasso, invece, previsto per tutti gli impianti con una potenza nominale superiore a 5 MW, si chiede di innalzare la soglia «*con opportune differenziazioni basate sulle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili*», fissando inoltre un "*floor*", ossia un prezzo minimo, da individuare con apposito decreto del MSE su proposta dell'AEEG, al di sotto del quale le offerte al ribasso non potranno scendere.

In vista della necessità di offrire le dovute garanzie agli investitori, si è stabilito che l'emanazione di tutti i decreti ministeriali attuativi previsti nella normativa debba avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, anziché entro un anno, come era stato inizialmente deciso. Per quanto riguarda, invece, la disposizione che prevede il ritiro da parte del GSE di tutti i certificati verdi eccedenti la quota stabilita, si è proposto un aumento fino all'85% del prezzo di ritiro (invece che al 70%).

Su un fronte molto delicato, vale a dire quello del contrasto ai **fenomeni speculativi**, si dispone che il soggetto autorizzato a costruire l'impianto «*debba corrispondere all'atto di presentazione della domanda un contributo variabile a seconda della tipologia e della dimensione*» dell'impianto stesso, insieme ad adeguate garanzie economico-finanziarie e tecniche a supporto della realizzazione del progetto. Lo stesso proposito è altresì alla base di un'ulteriore disposizione da parte della Commissione, secondo la quale, per evitare speculazioni o fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti di cui non siano state neppure verificate le condizioni di realizzabilità, si impone a chiunque

proponga una domanda di connessione alla rete elettrica l'obbligo di presentare, a conferma della propria richiesta, una garanzia proporzionale all'investimento effettuato.

A tutela delle normative in materia di ambiente, patrimonio culturale, salute e pubblica incolumità, invece, la Commissione suggerisce di modificare il testo del decreto in modo che differenti progetti presentati dal medesimo soggetto – o su cui lo stesso abbia una posizione decisionale dominante – che siano collocati in aree confinanti e si riferiscano ad impianti alimentati dalla stessa fonte rinnovabile, possano essere considerati come un unico impianto, cui applicare, di conseguenza, il regime normativo corrispondente alla somma delle potenze nominali dei singoli progetti.

Si sottolinea, infine, la necessità di definire il cd. *"burden sharing"* regionale, ossia **la ripartizione su base territoriale delle quote di energia da fonti rinnovabili che è necessario produrre per raggiungere** l'obiettivo, fissato per il 2020, del 17% di energia pulita sul totale nazionale e del 10%, in particolare, nel settore dei trasporti. Questo può avvenire anche attraverso la previsione di meccanismi premiali o sanzionatori per gli Enti locali coinvolti, sulla base del virtuosismo delle politiche adottate o di un sistema di allocazione degli obiettivi basato su considerazioni tecniche e sulla valutazione delle potenzialità delle risorse e degli impieghi presenti sul territorio.

Lorenzo Cristofaro

Pubblicato il 2 marzo 2011